

NUOVO STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituita una società a responsabilità limitata, denominata "**COGESER Servizi S.r.l.**".

La Società opera nella gestione dei servizi pubblici e dei servizi e appalti strumentali prevalentemente affidati dagli Enti pubblici soci in via diretta, secondo il modello "*in house providing*", ed è soggetta all'indirizzo e al controllo analogo dei medesimi Enti soci che viene esercitato nelle forme stabilite nel patto parasociale stipulato tra i soci ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), d.lgs. 175/2016, recante il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica.

Articolo 2

La Società ha sede legale in Melzo. Essa potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali nei territori amministrati dagli Enti pubblici soci.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci volontario tenuto dalla società.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società ha per oggetto la produzione, secondo il modello di affidamento *in house*, di servizi di interesse generale, compresa la realizzazione e gestione di reti e impianti funzionali allo svolgimento degli stessi servizi, e la produzione di beni e servizi strumentali verso gli Enti pubblici soci o l'attività di supporto allo svolgimento delle funzioni degli Enti soci.

In particolare, la Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) *servizio di illuminazione pubblica*: progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sviluppo degli impianti di illuminazione pubblica e di videosorveglianza e delle connesse attività strumentali all'alimentazione elettrica degli impianti;
- b) *gestione semafori e reti di trasmissione dati*: progettazione, installazione, manutenzione, monitoraggio, riqualificazione energetica, adeguamento normativo e gestione di impianti tecnologici distribuiti sul territorio, anche a rete, connessi direttamente o indirettamente con la mobilità dei pedoni e dei veicoli, come impianti semaforici, pannelli a messaggio variabile e reti pubbliche o private di trasmissione dati tramite cavi, fibra ottica o WIFI;
- c) *servizi per l'efficienza e risparmio energetico*: la Società potrà svolgere i seguenti servizi di consulenza energetica come Energy Service Company (ESCO) a favore

- degli Enti pubblici soci: diagnosi energetica; studio di fattibilità; progettazione, realizzazione e/o installazione di interventi per il risparmio energetico, di impianti per la produzione di energia da fonti alternative o rinnovabili e di componenti o prodotti funzionali al risparmio energetico, comprese le lampade ad efficienza energetica (LED); servizi di consulenza economica e finanziaria per attività di FTT (Finanziamento Tramite Terzi) o project financing nel settore del risparmio energetico;
- d) *servizio energia*: progettazione, realizzazione e gestione di impianti di riscaldamento per uso pubblico o civile, comprese la realizzazione e gestione di impianti tecnologici avanzati, impianti di condizionamento e riscaldamento di immobili e le attività di manutenzione degli impianti termici riconducibili al servizio post-contatore;
 - e) *servizio di trasformazione dell'energia*: progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento e la trasformazione dell'energia, compresa la produzione, distribuzione e fornitura di energia termica;
 - f) *servizio teleriscaldamento*: progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di energia elettrica e termica (impianti di cogenerazione) alimentati da fonti energetiche primarie convenzionali o fonti rinnovabili - come impianti fotovoltaici, a biomasse o biometano - compresa la gestione delle reti di teleriscaldamento e/o tele-refrigeramento;
 - g) *servizi di città intelligente (smart city)*: fornitura di servizi tecnologici e prodotti integrati per l'erogazione di servizi innovativi agli Enti soci e alla loro cittadinanza (*smart city*): sorveglianza di strade e di altre aree pubbliche tramite videocamere; sensori per la gestione del traffico e dei parcheggi, per l'irrigazione di aree verdi e per altri servizi di pubblica utilità; installazione di videocamere per fornire supporto ai servizi comunali e di pubblica sicurezza;
 - h) *servizi di mobilità sostenibile*: consulenza e supporto agli Enti pubblici soci per favorire la diffusione dell'uso collettivo degli automezzi sia tradizionali, che elettrici (c.d. car sharing);
 - i) *servizi di ricarica di veicoli elettrici*: installazione e gestione di punti di ricarica, o colonnine, per l'alimentazione dei veicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di combustibili fossili e di evitare l'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell'aria e dell'ambiente;
 - j) *servizi innovativi per la collettività*: analisi, consulenza, supporto nella realizzazione e messa in funzione, per conto degli Enti pubblici soci, di servizi innovativi per la collettività di riferimento, specialmente aventi ad oggetto l'efficienza energetica e le applicazioni di tipo tecnologico.

Nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 175/2016 e delle norme di settore sull'affidamento dei singoli servizi pubblici, la Società potrà svolgere a favore degli Enti pubblici soci anche altri servizi pubblici locali e attività strumentali allo svolgimento delle loro funzioni. I suddetti servizi pubblici e le attività strumentali dovranno, tuttavia, avere un contenuto prevalentemente di tipo energetico.

La Società, nel rispetto del modello in house providing, è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato annuale nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, ma è ammessa solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società. Il fatturato ulteriore può comprendere anche l'erogazione di servizi amministrativi, tecnici, gestionali, logisticistici, informatici o, in generale, altri servizi caratteristici dell'organizzazione aziendale.

La Società potrà, purché non in via prevalente, né nei confronti del pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, e finanziarie necessarie o utili per raggiungere lo scopo sociale.

In tale ambito, la Società potrà compiere ogni altra operazione ed assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, prestare garanzie personali o reali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, nel rispetto dei limiti e dei divieti sanciti dalla legge e, in particolare, con esclusione dello svolgimento di ogni attività qualificata come finanziaria dalla legge nei confronti del pubblico e di attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi.

TITOLO III

SOCI - CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 100.000,00.

Il capitale sociale può essere aumentato, oltre che tramite conferimenti in denaro, anche con conferimenti di beni in natura, crediti o ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, a condizione che si tratti di soggetti che possono rivestire la qualità di soci in base al successivo articolo 7.

Articolo 6

(Diritto di voto)

Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Articolo 7

(Trasferimento partecipazioni – Prelazione)

Le partecipazioni sociali, nel rispetto del diritto di prelazione e del gradimento previste nel presente articolo e nel successivo **articolo 8**, possono essere trasferite solo agli Enti pubblici locali ed a società di capitali a totale partecipazione pubblica, aventi sede nella stessa regione degli Enti pubblici soci.

La partecipazione di soggetti privati nel capitale sociale è vietata; l'eventuale acquisto di quote sociali in violazione del divieto non è efficace verso la società.

Se un socio intende trasferire, la propria partecipazione, deve offrirla in vendita ai soci, dandone notizia per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nei dieci giorni successivi tale soggetto dà comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando l'identità dell'acquirente e le condizioni della vendita. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministratore unico o del Presidente, il socio o i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne notizia a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata allo stesso Amministratore unico o al Presidente il quale, nei successivi dieci giorni, ne dà comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R all'offerente ed agli altri soci. In caso di accettazione da parte di più soci, le partecipazioni in vendita saranno ripartite in proporzione alle partecipazioni possedute dagli acquirenti.

Se qualcuno degli aventi diritto non può o non intende esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto dei soci che intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione venga indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con altri soci.

Il prezzo della partecipazione sulla quale è stata esercitata la prelazione è determinato sulla base della situazione patrimoniale esistente all'atto della cessione. La valutazione può essere effettuata anche da un esperto nominato di comune accordo dalle parti.

Articolo 8

(Gradimento)

Se nessun socio esercita il diritto di prelazione di cui al precedente **articolo 7**, il trasferimento, anche a titolo gratuito, della partecipazione sociale ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi natura su di essa sono subordinati al preventivo gradimento sia della maggioranza per quote degli Enti pubblici soci, sia di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Nel caso di cui al precedente comma: il socio interessato ad alienare deve comunicare al Consiglio di Amministrazione la decisione di trasferire la propria partecipazione, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto e tutte le altre condizioni contrattuali; l'organo amministrativo provvede, con lettera raccomandata A/R indirizzata a ciascuno degli altri soci, ad informarli ed a richiedere il loro gradimento. I soci interpellati comunicano all'organo amministrativo il proprio gradimento o meno con lo stesso mezzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso di mancata risposta entro detto termine, il gradimento s'intende ad ogni effetto concesso.

Nel caso in cui sia concesso il gradimento, il socio alienante può procedere al trasferimento entro 30 giorni dal giorno in cui ha avuto la relativa notizia, comunicando poi l'avvenuto trasferimento e le sue condizioni ai soci stessi.

Articolo 9

(Esclusione)

L'esclusione del socio si verifica ove il socio, senza il preventivo consenso di tutti gli altri soci, eserciti - direttamente od a mezzo di soggetti interposti - un'attività concorrente con quella della società. Si considerano in ogni caso soggetti interposti le società nelle quali il

socio detenga una quota di partecipazione al capitale, indipendentemente dall'entità della stessa, o abbia diritto alla nomina di amministratori.

Del verificarsi della circostanza che comporta l'esclusione prende atto l'organo amministrativo anche su proposta di singoli soci. L'organo amministrativo convoca i soci in Assemblea per deliberare l'esclusione. Tale delibera è immediatamente comunicata, anche per iscritto, al socio escluso ed ha effetto al ricevimento della comunicazione.

Il termine di 180 giorni per la liquidazione della partecipazione al socio escluso decorre dalla data in cui l'esclusione è divenuta definitiva con la comunicazione al socio escluso. Per la determinazione del valore della partecipazione si applica quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 2473 c.c., fermo restando quanto disposto dal successivo art. 2473 bis.

Articolo 10

(Recesso)

Ferme le altre ipotesi di legge, ha diritto di recedere dalla Società il Socio che non abbia consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto sociale; la trasformazione, fusione o scissione della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci, a norma dell'art. 2468, c. 4, c. c.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal Socio anche in caso di mancato gradimento nell'ipotesi prevista dal precedente **articolo 8**.

Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con trasmissione da effettuarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci o degli Amministratori, della decisione che lo legittima, oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

Nella comunicazione di recesso devono essere indicati: le generalità del Socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della Partecipazione per la quale il diritto di recesso è esercitato.

Il recesso si intende esercitato ed acquista efficacia nel giorno in cui la comunicazione perviene alla Sede Legale della Società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia qualora, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETÀ

CAPO I

GLI ORGANI

Articolo 11

Sono organi della società l'Assemblea dei soci, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 12

(Controllo analogo)

Gli Enti pubblici soci esercitano il controllo analogo congiunto sulla Società secondo le modalità indicate nel patto parasociale stipulato tra i soci ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), d.lgs. 175/2016, recante il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, il quale contiene le regole riguardanti l'esercizio delle funzioni di controllo preventivo, consultazione, autorizzazione e verifica dei medesimi Enti soci pubblici sulla gestione della Società.

CAPO II

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, fermo restando quanto previsto in tema di gradimento dal precedente **articolo 8**.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, con telefax, e-mail, PEC, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso la sede o il recapito risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.

Sono comunque valide le assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del codice civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364 del codice civile.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge con la sola eccezione delle delibere inerenti le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori; deliberazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea: la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto; lo scioglimento della società, la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei loro poteri; l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo; la nomina e la revoca dei componenti dell'organo di controllo; la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'organo di controllo; le deliberazioni inerenti le autorizzazioni di cui al successivo **articolo 22**, fatta salva la necessità dell'approvazione preventiva da parte del Comitato di indirizzo e controllo composto dagli Enti pubblici soci per determinate materie indicate nello stesso articolo.

Competono altresì ai soci tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dall'organo amministrativo o dall'organo di controllo ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

RAPPRESENTANZA

Articolo 14

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2372 del Codice civile.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo ed ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori, membri dell'Organo di Controllo e dipendenti di questi, né ad aziende o istituti di credito.

PRESIDENZA E SEGRETARIO

Articolo 15

La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di assemblea.

FORMA E VERBALE

Articolo 16

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

CAPO III

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 17

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea dei soci assunta prima della nomina: (a) da un Amministratore Unico; oppure (b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o da cinque membri.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Se l'Assemblea decide di nominare un Amministratore Unico, essa elegge la persona designata con il voto favorevole sia della maggioranza assoluta del capitale sociale, sia della maggioranza delle quote spettanti agli Enti pubblici soci.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, i consiglieri sono scelti dalle due liste presentate dai soci che hanno ottenuto il maggior numero dei voti per quote. Ogni lista è presentata da almeno tre Enti pubblici soci, da soli o insieme alla società interamente pubblica da essi partecipata. In ciascuna lista i candidati sono elencati in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

La lista che ottiene il maggior numero dei voti per quote del capitale sociale ha diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, mentre la lista che si è classificata seconda nomina gli altri amministratori. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista. In caso di presentazione di una sola lista, vengono eletti tutti i candidati della lista.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un amministratore tratto da una lista, subentra quello successivo nell'ordine progressivo della stessa lista. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati all'inizio dall'assemblea, decade l'intero Consiglio e i consiglieri rimasti o l'organo di controllo devono convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, assicurando altresì il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

Gli amministratori sono nominati per la durata determinata dai soci, ma non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione d'efficacia degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni presenza oltre che di corrispondere trattamenti di fine mandato. È possibile la corresponsione di premi di risultato solo se deliberati prima dello svolgimento della relativa attività.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel proprio seno, il Presidente nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento e senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purché sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta - con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri o dall'Organo di Controllo (se collegiale, su richiesta del Presidente).

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, o con telefax o PEC o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e componente dell'Organo di Controllo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Sono comunque valide le riunioni cui intervengano tutti i consiglieri e tutti i membri effettivi dell'Organo di Controllo in carica.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti consiglieri in carica ed i membri in carica dell'Organo di Controllo, se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;
- (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;
- (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 22

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di gestione ed amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge od il presente statuto riservano all'Assemblea. L'organo amministrativo compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo deve sottoporre a preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi per gli effetti dell'art. 2479 primo comma c.c., le decisioni riguardanti:

- a) il piano strategico ed industriale per lo sviluppo delle attività esercitate dalla Società nel territorio degli Enti pubblici soci, nonché gli indirizzi vincolanti per la gestione;
- b) Il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale comprensivo di:
 - b.1 ricavi, costi e spese annuali e pluriennali della Società;
 - b.2 piano degli investimenti pianificati ogni anno e la relativa copertura finanziaria;
- c) la decisione di svolgere nuovi servizi nel territorio degli Enti soci;
- d) l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie o di aziende o rami di azienda;
- e) gli acquisti e cessioni di immobili di qualsiasi importo;

- f) ogni spesa, onere, obbligazione o garanzia a carico della Società di valore superiore ad euro 500.000,00;
- g) il preventivo gradimento per la nomina del Direttore Generale e le relative attribuzioni;
- h) la stipula di contratti tra la società ed uno dei soci (o società del gruppo di uno dei soci, per tale intendendosi le società controllanti, controllate, o sottoposte a comune controllo);
- i) gli acquisti e cessioni di macchinari, attrezzature e materiali il cui valore ecceda complessivamente euro 50.000,00 (cinquantamila) non previsti nel budget annuale;
- j) l'effettuazione di investimenti, l'assunzione di finanziamenti, la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni per importi superiori a euro 50.000 (cinquantamila), non previsti nel budget annuale;
- k) le locazioni immobiliari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e locazioni finanziarie immobiliari;
- l) l'approvazione della pianta organica del personale;
- m) incarichi professionali e/o di collaborazione eccedenti l'importo annuo di euro 20.000 (ventimila), non previsti nel budget annuale;
- n) il benessere sugli accordi integrativi aziendali.

La mancata esecuzione degli atti in conformità alle autorizzazioni concesse dall'assemblea potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Prima di ottenere l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, le deliberazioni sulle materie previste nelle lettere *a)* e *b)* dell'elenco devono essere approvate dall'organo collegiale costituito dagli Enti locali soci per l'esercizio del controllo analogo, denominato Comitato di indirizzo e controllo, secondo le regole previste per il funzionamento dello stesso Comitato. Le delibere adottate dall'assemblea dei soci e dall'organo amministrativo sulle materie indicate nelle lettere *a)* e *b)* dell'elenco devono essere conformi alla decisione assunta prima dal Comitato di indirizzo e controllo.

A tal fine, l'organo amministrativo trasmette le proposte di deliberazione agli Enti pubblici soci prima della delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23

L'Assemblea, in occasione della nomina dell'organo di controllo, stabilisce se esso è costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, o dal revisore.

Se è individuale, l'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

In caso di nomina del collegio sindacale, l'organo è nominato dall'Assemblea sulla base delle liste presentate l'una dagli Enti pubblici soci a maggioranza delle loro quote sociali, l'altra dalla società pubblica titolare della quota più elevata del capitale sociale.

Nelle liste i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti per quote saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e sindaco supplente sono tratti dalla seconda lista per voti ottenuti per quote.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra quello supplente tratto dalla lista al quale appartiene il sindaco effettivo che ha terminato in anticipo il suo incarico.

La nomina del collegio sindacale avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. L'Assemblea nomina come Presidente del collegio sindacale uno dei due sindaci effettivi nominati nella lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Ai componenti dell'organo di controllo spettano le competenze ed i poteri loro attribuiti dalla legge per l'ipotesi di nomina obbligatoria. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

È consentito l'intervento alle riunioni del collegio sindacale mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

Il compenso da corrispondere ai componenti dell'organo di controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. È in ogni caso fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato.

CAPO V

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Articolo 24

La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete pure di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma e di rappresentanza della Società può essere conferito ad altre persone per materie ed atti specifici, con la determinazione contestuale dei limiti ed indirizzi cui attenersi.

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) alla costituzione e/o all'incremento della riserva per le necessità di cui ai piani di investimento aziendali;
- c) la rimanente parte, secondo deliberazione assembleare.

Articolo 27

L'eventuale pagamento degli utili è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VI

LIBRO SOCI VOLONTARIO

Articolo 28

Il libro soci previsto nel presente statuto è un libro soci volontario istituito dalla società. Il libro soci, per quanto non previsto dal presente statuto, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Il libro dei soci è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'art. 2218 c.c.; esso è tenuto a cura dell'organo amministrativo, il quale può delegarne la tenuta ad uno dei suoi componenti.

Nel libro dei soci devono essere indicati per ciascun socio:

- a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale, codice fiscale, domicilio e, se del caso, numero di fax ed indirizzo di e-mail;
- b) entità della quota posseduta, con indicazione dei versamenti effettuati;
- c) ogni variazione intervenuta nei dati di cui ai precedenti punti a e b;
- d) gli atti comportanti ogni forma di disposizione delle quote di capitale.

Le annotazioni da eseguirsi sul libro soci ai sensi della lettera d) del comma che precede, sono effettuate previa esibizione alla società dell'atto relativo e della ricevuta di suo avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è a tutti gli effetti l'indirizzo dello stabile risultante dal libro dei soci.

Fermo il necessario preventivo deposito presso il Registro delle Imprese competente ex art. 2470 c.c., ogni atto di disposizione delle quote di capitale ha effetto nei confronti della società soltanto dal momento in cui viene annotato nel libro dei soci, a condizione che il socio acquirente abbia le qualità previste dall'**articolo 7** e che siano state espletate le procedure di prelazione e gradimento stabilite negli **articoli 7 e 8**.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 30

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to

.....